

CITTA' DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE 7

DOC. N. 35

PARERE

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

IL 14 MAGGIO 2013 – ORE 18,00

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con convocazione ordinaria avvenuta nelle prescritte forme, in 1^a convocazione si è riunito il Consiglio della Circoscrizione 7 del quale fanno parte i Signori:

ALESSI Patrizia	CASSETTA Fabio	FIORITO Caterina
ANTONACCI Maria Luigia	CREMONINI Valentina	LAPOLLA Massimo Maria
AUSILIO Ernesto	CRISPO Michele	MOISO Daniele
BERARDINELLI Diletta	CUSANNO Alessandro	PASTORE Michele Paolo
BERGHELLI Michele	D'APICE Ferdinando	POERIO Francesco
BOSOTTO Gianluca	DEMARIA Francesco	POMERO Enrico
BRASCHI Massimo	DERI Gian Luca	ROMANO Roberto
CALLERI Massimo	DURANTE Emanuele	VERSACI Fabio
CAMMARATA Giuseppe		

di cui risultano assenti i Consiglieri: BERGHELLI – CASSETTA.

in totale con il Presidente n. 23 Consiglieri presenti

con la Presidenza di : Dr. Emanuele DURANTE

e con l'assistenza del Segretario: Dr. Paolo DENICOLAI

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

Il presente provvedimento così come indicato nell'ordine del giorno:

C.7 - ARTICOLO 34 COMMA 9 DELLO STATUTO DELLA CITTA'. MODIFICAZIONI.
PARERE

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.7 - ARTICOLO 34 COMMA 9 DELLO STATUTO DELLA CITTA'.
MODIFICAZIONI. PARERE.

Il Presidente Emanuele Durante riferisce:

con nota del 3 maggio 2013 prot. n. 552, il Presidente del Consiglio comunale ha trasmesso copia della proposta di deliberazione di iniziativa consiliare n. mecc. 2013 01985/002 avente per oggetto “Articolo 34 comma 9 dello Statuto della Città. Modificazioni” per l’espressione del parere di competenza ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento.

L’art. 43 comma 4 del D. Lgs 267/2000, prevede che sia lo Statuto dell’Ente locale la fonte normativa deputata a stabilire “i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative”.

Lo Statuto deve tenere conto del fatto che il diritto di elettorato passivo è fra quelli tutelati dall’art. 2 della Costituzione e quindi inviolabili. Questo comporta che i casi di decadenza siano da ritenersi ammissibili solo quando tutelino altri interessi costituzionalmente protetti e secondo regole di necessità e ragionevole proporzionalità. Inoltre, la “stretta interpretazione” comporta che le norme sulla decadenza non possano essere applicate per analogia e siano invocate solo per esigenze di pubblico interesse.

Il testo vigente dello Statuto della Città, dispone che la decadenza sopravvenga quando i Consiglieri, che sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari di cui fanno parte, non intervengano ad una intera sessione ordinaria del Consiglio comunale senza giustificato motivo. La decadenza potrà essere pronunciata solo dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla notifica al Consigliere stesso senza che questi abbia prodotto giustificazione.

Il fatto che la consolidata tradizione giurisprudenziale tenda ad interpretare la decadenza come una sorta di sanzione nei confronti del consigliere per inattività colpevole anzi contraria e quindi difforme al decoro della carica così come recitato dall’art. 54 comma 2 della Costituzione, non esclude che lo Statuto possa adeguatamente disciplinare casi in cui il consigliere non abbia partecipato ai lavori del collegio per cause a lui neppure astrattamente imputabili.

In questo caso non si tratta di sanzionare, ma di bilanciare gli interessi del consigliere “assente” con quelli del buon andamento del collegio nel suo plenum, dell’aspettativa di altri

candidati a subentrare, della tutela del diritto di elettorato attivo, tutti valori di rilievo costituzionale. La decadenza non incide quindi sulla titolarità del diritto, ma sull'esercizio dello stesso e quindi può essere legittimamente pronunciata. Per questo motivo la tutela legislativa dei diritti elettorali prevista nei confronti degli interdetti non contrasta con la previsione di decadenza qualora sopravvenga concreta impossibilità a partecipare alle sedute dell'organo collegiale.

Mantenendo pertanto un'ampia formulazione che comprenda tutti i casi di conclamata impossibilità dell'interessato ad esercitare le funzioni di consigliere compresa la garanzia di far valere giustificazioni e contro deduzioni e tramite una decisione assunta dal Consiglio comunale a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti l'organo, appare opportuno modificare il comma 9 dell'art. 34 dello Statuto della Città.

La proposta di modifica è stata presentata nella riunione della I Commissione di Lavoro del 13 maggio 2013.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 63 dello Statuto della Città approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 febbraio 2011 n. mecc. 2010 08431/002, modificato con deliberazioni del 5 marzo 2012 n. mecc. 00570/002 e del 17 dicembre 2012 n. mecc. 01597/002;

- visti gli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale del 13 maggio 1996 n. mecc. n. 9600980/49 e del 27 giugno 1996 n. mecc. 9604113/49, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale del 21 ottobre 1996 n. mecc. 9606025/49 e del 12 aprile 2006 n. mecc. 2006 01389/002;

- visto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere **PARERE FAVOREVOLE** in merito alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare n. mecc. 2013 01985/002 avente per oggetto "Articolo 34 comma 9 dello Statuto della Città. Modificazioni".

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Procede alla votazione nei modi di legge.

Dichiara di non partecipare al voto la consigliera Alessi.

Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:

Presenti e votanti	:	n. 22
Voti favorevoli	:	n. 22